



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2012

CAPO I

ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale in attuazione dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65 nonché dell'art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 40 del 09.08.1988.

E' istituito il Servizio di Polizia Locale.

Art. 2 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale del Servizio di Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai regolamenti generali e speciali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle autorità competenti.

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune fatti salvi i casi indicati dalla legge e dal presente regolamento.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale provvedono, in particolare, a:

- a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge n. 65/1986 e dalle Leggi Regionali Veneto;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riferimento a quelle concernenti: la Polizia Urbana, rurale, mortuaria e metrica, l'edilizia, il commercio fisso e su aree pubbliche, i pubblici esercizi ed attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela ambientale;
- d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali;
- e) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter procedurale sino alla definizione;
- f) concorrere al mantenimento dell'ordine pubblico;
- g) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
- h) effettuare i servizi d'ordine, di vigilanza e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- i) svolgere tutti i compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
- j) collaborare con le forze di polizia dello Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive assunte dal Sindaco.

Art. 3 - Funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale

Il personale che svolge il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita, ex lege, anche le seguenti funzioni:

- Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo così come stabilito dall'art. 5 della Legge n. 65/1986. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria;
- Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ausiliario riferita ai componenti il Servizio, ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla Legge n. 65/1986, e previa comunicazione al Sindaco, conferisce apposita qualifica;
- Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di polizia Stradale riferita a tutti i componenti il servizio con l'obbligo di espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del Codice della Strada.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 - Organico del Servizio

L'organico del servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del Servizio stesso.

Art 5 - Funzioni ed attribuzioni del Comandante

Al Comandante compete la direzione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. In particolare:

- a) cura l'aggiornamento tecnico- professionale dei componenti il servizio;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente;
- c) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari di istituto;
- d) coordina i servizi con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dalla pubblica Amministrazione

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal personale avente il grado più alto ed in caso di personale avente pari grado da quello avente maggiore anzianità di servizio.

Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale provvede altresì:

- a) ad attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
- b) al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- c) ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
- d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;
- e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
- f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale. Detti pareri saranno obbligatori e vincolanti quando i progetti, programmi e provvedimenti ineriscano la prevenzione, la vigilanza ed il controllo in materia di polizia stradale;
- g) a segnalare al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- h) a rappresentare il servizio nei rapporti interni ed esterni in occasioni di manifestazioni pubbliche;
- i) a compiere quant'altro è demandato dallo Statuto, dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Art. 6 - Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina nei confronti dei propri superiori, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani nonché deontologicamente consoni al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Salvo casi eccezionali, non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale, anche se assegnati a prestare servizio in settori diversi dalla Polizia Locale.

CAPO III NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 7 - Requisiti particolari di accesso dall'esterno alla Polizia Locale

Per essere ammessi al concorso per l'accesso al Servizio di Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 07.03.1986;

b) essere in possesso della patente di guida per la conduzione di autoveicoli.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, oppure hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla Legge 08.07.1998 n. 230.

CAPO IV NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8 - Disciplina in servizio e dipendenza gerarchica

La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e grado rivestito. Ne consegue la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini nonché la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

Il personale del servizio è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.

Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva siano viziati da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto il dipendente ha il dovere di darvi attuazione.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve impegnarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite, qualora le medesime siano vietate dalla legge penale.

Art. 9 - Norme generali di condotta

Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime, irreprensibile.

La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obiettivi sempre presenti.

Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.

Art. 10 - Comportamento in servizio

Durante i servizi il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate curando, in conformità alle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartite, l'interesse dell'Amministrazione.

Ogni appartenente al Servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente alla Polizia Locale deve dare contezza di sé quando richiesto, esibendo, all'occorrenza, la propria tessera di servizio.

Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Art. 11 - Saluto

Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al servizio.

Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate ed eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.

Il personale che opera a bordo dei veicoli, quello in servizi di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art. 12 – Rapporti esterni

Nei rapporti con il cittadino, ogni appartenente alla Polizia Locale, deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa e dai relativi regolamenti attuativi.

Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e dell'Ufficio di appartenenza.

In particolare deve sempre informare i superiori dei propri rapporti con gli organi di stampa.

I contatti con i mezzi di informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.

Art. 13 – Presentazione in servizio

Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine della persona nel vestiario e nell'equipaggiamento. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità.

Art. 14 - Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

Art. 15 - Cura della persona e dell'uniforme

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme tranne in alcuni casi, di volta in volta preventivamente autorizzati dal Comandante.

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore compatibili con il decoro dell'uniforme al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme regionale ed usare fregi e distintivi non previsti dalla legge regionale.

CAPO V ORARI E TURNI DI SERVIZIO

Art. 16 - Orari e turni di servizio

Per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, l'orario normale di servizio è quello settimanale previsto dalle norme contrattuali.

Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

Per ordini legalmente dati dall'Autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, alluvioni, precipitazioni nevose d'entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni o manifestazioni imprevedibili, il Comandante può ordinare al personale di prestare la propria opera con articolazione orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle sei ore giornaliere o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.

Art. 17 - Ferie

Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive programmazioni effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie.

Il periodo di ferie non usufruito durante l'anno può eccezionalmente essere procrastinato entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo. Per altri particolari casi, il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di volta in volta.

Di norma il numero del personale assente non deve superare la metà della forza effettiva.

Le ferie sono concesse dal Comandante e, per motivi urgenti di servizio, le stesse possono essere sospese, godendo del rimborso delle spese e di missione come previsto dal CCNL vigente. A tal fine il personale, comunicherà al Comando il proprio recapito.

Art. 18 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza

Il personale che non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, al Comando per gli adempimenti conseguenti, entro e non oltre le ore 07.30.

CAPO VI UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 19 - Uniforme di servizio

L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di Servizio, i corredi, le buffetterie e quant'altro necessita agli appartenenti della Polizia Locale.

Le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla Legge Regionale Veneto n. 41 del 19.12.2003.

L'uniforme deve sempre essere indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio e per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo e può indossare, in alternativa alla giacca, il previsto maglione con spalline.

Al personale che espleta attività, anche temporanea, di Polizia Stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo e manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.

Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

Art. 20 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizio sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003.

Art. 21 - Tessera e placca di riconoscimento

Al personale del Servizio sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003.

Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abiti civili, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorchè l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.

Il personale ha l'obbligo di conservare con cura sia la tessera che la placca di riconoscimento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Art. 22 - Uso e manutenzione degli strumenti operativi e veicoli in dotazione

Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione al personale della Polizia Locale.

Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Detti mezzi in dotazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro.

Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi d'emergenza, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della Strada, anche per dare, agli utenti della strada, quel giusto messaggio altamente educativo ed emulativo nonché alimentare il convincimento dei cittadini che le regole di condotta del diritto sono poste nell'interesse di tutti.

Art. 23 - Armamento

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal D.M.I. del 04.03.1987.

L'arma potrà essere usata soltanto nei casi di legittima difesa ed in tutti quelli previsti dalla legge penale.

Gli operatori dovranno essere addestrati all'uso dell'arma, attraverso un corso iniziale di formazione professionale e dovranno effettuare almeno due esercitazioni annue.

L'arma dovrà sempre essere tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

CAPO VII DISTACCHI-COMANDI

Art. 24 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Servizio di Polizia Locale, esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
- b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali purchè esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate; di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
- c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.

Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli, durante il Servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza è liquidato e pagato dall'ente di appartenenza.

Art. 25 - Distacchi e comandi

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti.

I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purchè i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quella dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'ente beneficiario del Comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale Comandato, nonché le relative indennità di missione, in quanto dovute ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario.

INDICE GENERALE

CAPO I

ISTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale	pag. 2
Art. 2 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale del Servizio di Polizia Locale	pag. 2
Art. 3 - Funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale	pag. 2

CAPO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 4 - Organico del Servizio	pag. 3
Art. 5 - Funzioni ed attribuzioni del Comandante	pag. 3
Art. 6 - Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale	pag. 3

CAPO III

NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 7 - Requisiti particolari di accesso dall'esterno alla Polizia Locale	pag. 3
--	--------

CAPO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8 - Disciplina in servizio e dipendenza gerarchica	pag. 4
Art. 9 - Norme generali di condotta	pag. 4
Art. 10 - Comportamento in servizio	pag. 4
Art. 11 - Salute	pag. 4
Art. 12 - Rapporti esterni	pag. 5
Art. 13 - Presentazione in servizio	pag. 5
Art. 14 - Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 5
Art. 15 - Cura della persona e dell'uniforme	pag. 5

CAPO V

ORARI E TURNI DI SERVIZIO

Art. 16 - Orari e turni di servizio	pag. 5
Art. 17 - Ferie	pag. 5
Art. 18 - Obbligo dell'avviso in caso di assenza	pag. 6

CAPO VI

UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 19 - Uniforme di servizio	pag. 6
Art. 20 - Gradi e distintivi	pag. 6
Art. 21 - Tessera e placca di riconoscimento	pag. 6
Art. 22 - Uso e manutenzione degli strumenti operativi e veicoli in dotazione	pag. 6
Art. 23 - Armamento	pag. 7

CAPO VII

DISTACCHI-COMANDI

Art. 24 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale	pag. 7
Art. 25 - Distacchi e comandi	pag. 7